

ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

- 1) La Commissione è autorizzata a negoziare con il governo delle Isole Cook e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:
 - a) revisione del livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, del contributo finanziario pertinente, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo e agli articoli 5 e 6 del protocollo;
 - b) decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo e all'articolo 3 del protocollo;
 - c) le condizioni e le modalità tecniche conformemente alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo e degli articoli 4 e 6 del protocollo.
- 2) Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:
 - a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
 - b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
 - c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.
- 3) Quando in una riunione della commissione mista è destinata a essere adottata una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta dell'Unione, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se tale scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

- 4) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.

17CE1241

